Determinazione n. 57/2003

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 22 luglio 2003;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 febbraio 1980, con il quale l'Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" di Firenze è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 1993 al 2002; nonché le annesse relazioni del Presidente e del collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottoressa Maria Grazia Sivelli e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per gli esercizi dal 1993 al 2002;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1993 al 2002 – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – dell'Istituto Papirologico "G: Vitelli" di Firenze l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE
f.to Maria Grazia Sivelli

IL PRESIDENTE
f.to Luigi Schiavello

PAGINA BIANCA

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE FINANZIARIA DELL'*ISTITUTO PAPIROLOGICO, "GIROLAMO VITELLI" DI FIRENZE,* PER GLI ESERCIZI DAL 1993 AL 2002

SOMMARIO

1. PREMESSA. - 2. Notazioni generali e finalità. - 3. Quadro normativo. - 4. Organi. - 5. Personale. - 6. Mezzi finanziari ed attività istituzionale. - 7. Gestione economico finanziaria. - 8. Conclusioni.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione finanziaria dell'istituto Papirologico "Girolamo Vitelli" di Firenze ha già formato oggetto di referto al Parlamento fino all'esercizio 1992[1].

Con la presente relazione, la Corte dei Conti – ai sensi dell'art. 7 della legge 21 marzo 1958, n. 259 – riferisce in ordine ai risultati del controllo eseguito sulla gestione finanziaria di detto Ente relativa agli esercizi dal 1993 al 2002 nonché sui fatti più rilevanti intervenuti fino a data odierna.

[1] Vedi Atti Parlamentari, X Legislatura, Senato della Repubblica, Doc. XV, vol.n. 47, relazione della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto Papirologico "G. Vitelli" di Firenze, per gli esercizi dal 1983 al 1986, per gli esercizi dal 1987 al 1992, vedi Atti Parlamentari, XII Legislatura, Camera dei Deputati, Doc. XV n. 51.

2. Notazioni generali e finalità

L'Istituto Papirologico "Girolamo Vitelli"[2], con sede in Firenze, istituito con Regio Decreto 21 giugno 1928 n. 1676, è Ente pubblico nazionale di ricerca a carattere non strumentale e ha autonomia scientifica, organizzativa, finanziaria e contabile ai sensi dell'art. 33 della Costituzione e dell'articolo 8 della legge 8 maggio 1989 n. 168.

Come indicato nel suo statuto "esso ha per scopo la raccolta, la conservazione, lo studio e la pubblicazione di papiri greci e latini e di altri testi analoghi greci e latini o di altri ambienti culturali a quelli connessi, o comunque di reperti che per ragioni storiche o di tecnica redazionale pongano problemi scientifici similari, quali ad esempio i papiri demotici, copti ed arabi.

Nell'ambito dei propri scopi istituzionali l'Istituto:

- promuove, coordina ed effettua la ricerca scientifica nel campo della papirologia, anche in sinergia con altre discipline;
- promuove ed effettua attività di reperimento, conservazione, restauro e valorizzazione del materiale papiraceo o altri reperti con tematiche similari, anche attraverso l'organizzazione di campagne di scavo, e la gestione di fondi museali;
- promuove l'istituzione e la gestione di una biblioteca altamente specializzata;
- promuove la conoscenza e la diffusione della papirologia e delle discipline ad essa collegate, attraverso l'organizzazione o la partecipazione a convegni, seminari, incontri di studio e di ricerca;
- promuove con qualunque mezzo la diffusione della conoscenza e dei risultati o attraverso una proprio attività editoriale, o in collaborazione con terzi;
- promuove e svolge attività di formazione nell'ambito del conseguimento del dottorato di ricerca e di Scuole di alta formazione in convenzione con le università che ne abbiano interesse, nonché attività di formazione continua ricorrente nell'ambito dei propri programmi, anche mediante l'assegnazione di borse o assegni di ricerca.

Per lo svolgimento delle succitate funzioni, l'Istituto:

- può stipulare accordi e convenzioni, partecipare o costituire consorzi, fondazioni e società con soggetti pubblici o privati, italiani o stranieri;

[2] Per semplificare nel prosieguo verrà indicato anche con la sigla I.P.V.

- può istituire gruppi di ricerca presso Istituzioni pubbliche o private italiane o straniere, per lo svolgimento di propri programmi di attività."

Nell'ambito del patrimonio dell'Istituto sono inalienabili:

a) i fondi archivistici, librai e museali;
b) eventuali contributi, lasciti e donazioni da parte di enti o privati, che siano stati disposti con espressa destinazione al patrimonio inalienabile.

I papiri di proprietà dell'Istituto e già editi possono essere ceduti a qualsiasi titolo alla Biblioteca Medicea Laurenziana di Firenze o ad altre biblioteca di enti pubblici che intendano costituire un fondo di materiale paleografico.

Qualora tali papiri siano ceduti a titolo oneroso, i proventi saranno destinati all'acquisto di nuovo materiale papiraceo o a finanziare campagne di scavo e ricerca dei testi papiracei.

Le risorse dell'IPV sono costituite:

a) dal contributo a carico del Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca finanziati dal MIUR di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204;
b) da contributi straordinari per singoli progetti a carico del Fondo integrativo speciale di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204;
c) da contributi o assegnazioni conferiti da Amministrazioni, Enti pubblici privati, nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
d) da proventi derivanti da prestazioni rese;
e) da ogni altra eventuale entrata.

3. Quadro normativo

Come in precedenza accennato, con il R.D. 21.6.1928, n. 1676, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, il Gabinetto di Papirologia presso la Regia Università di Firenze fu eretto in ente morale, sotto la denominazione di "Istituto Papirologico", e – contestualmente – ne venne approvato il relativo statuto.

Tale originario statuto fu più volte rinnovato; da ultimo in data 13.11.1985, con il D.P.R. 1046, mentre l'art. 13, relativo al collegio dei revisori è stato modificato con decreto 1.2.99 e l'art. 6 relativo al Consiglio di amministrazione con il D.M. 25.7.2002.

La Corte ha provveduto a precisare modalità e termini del controllo con la determinazione n. 1592, del 24.2. 1981.

Con D.P.C.M. 3 febbraio 1989, l'Istituto è stato inserito nell'elenco degli Enti e degli organismi pubblici ricompresi nel sistema di tesoreria unica, istituito con legge 29 ottobre 1984, n. 720.

Le fonti normative che hanno consentito l'attribuzione all'Istituto del contributo annuale sono le leggi 18 dicembre 1951, n. 1551, e 31 ottobre 1966, n. 942, che prevedono, tra l'altro, assegnazioni per il funzionamento delle Istituzioni culturali e scientifiche.

A seguito della emanazione della legge 2 aprile 1980, n. 123 all'I.P.V. è stato annualmente concesso, a domanda, un contributo del Ministero dei beni culturali ed ambientali, pari a lire 10.000.000 negli esercizi 1987 e 1998 e lire 15 milioni negli esercizi successivi.

In attuazione della legge 9.5.1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, l'Istituto è stato posto sotto la vigilanza di tale Dicastero e, in applicazione dell'art. 8, comma 2, della suddetta legge, sulla proposta del Ministro in carica, è stato – poi – dichiarato ente nazionale di ricerca a carattere non strumentale con D.P.R. 5.8.1991. Con il primo riordino degli enti di ricerca – come si è già anticipato – sono state previste contribuzioni sul Fondo ordinario del MIUR e di quello integrativo speciale ai sensi del D.L.vo n. 204/1998.

Si fa infine presente che con decreto legislativo 4.6.2003 n. 127 sul riordino del Consiglio nazionale delle ricerche (C.N.R.), l'I.P.V. è stato aggregato al C.N.R. stesso, (art. 23.1 lett. d), a meno che entro 90 giorni dalla nomina del Commissario

straordinario previsto dal precedente punto 2, a cui compete l'espletamento della relativa istruttoria, non si realizzi la trasformazione dell'Ente in struttura scientifica dell'Università di Firenze, con salvaguardia della denominazione e della sede (art. 23 punto 3).

4. Organi

Gli organi dell'Istituto sono:

a) il Consiglio di Amministrazione;
b) il Presidente;
c) il Consiglio Scientifico;
d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca ed è composto da:

1. il Presidente dell'Ente che ne assume la Presidenza;
2. il titolare della cattedra di Papirologia di prima fascia dell'Università di Firenze; nel caso che questi sia nominato, ai sensi dell'art. 8 del presente Statuto, Presidente dell'Ente, tale componente sarà individuato tra i professori di ruolo di prima fascia di Papirologia o dei seguenti ambiti disciplinari collegati dell'Università di Firenze: Filologia classica, Letteratura greca, Storia greca, Storia romana, Egittologia, Archeologica classica;
3. un rappresentante del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
4. un componente appartenente ad Amministrazioni, Istituzioni, Enti pubblici o privati, locali o nazionali, italiani o stranieri che contribuiscono in maniera continuativa o per convenzione allo sviluppo delle attività dell'IPV ed alla continuità delle sue funzioni;
5. un esperto in materie giuridico-amministrative;
6. un esperto in materia di beni culturali e museali;
7. un esperto nella materia oggetto di studio dell'IPV.

I componenti di cui al punto 2) nell'ipotesi alternativa ivi contemplata, sono individuati dal Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

L'amministrazione di cui al punto 4), individuata con atto ricognitivo motivato del Presidente dell'Ente, indica il rispettivo componente.

I componenti di cui ai punti 5) e 6) sono designati dal Presidente dell'Ente.

La carica di componente del Consiglio di Amministrazione è incompatibile con la carica di componente del Consiglio Scientifico, salvo che per il Presidente.

I componenti di cui punti 3), 4), 5), 6) e 7) con modifica dello statuto a de-

correre dal 9/12/2002 durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta.

Partecipa alle riunioni del Consiglio il Direttore generale dell'Istituto, con voto consultivo e con funzioni di segretario.

Il Consiglio di Amministrazione esercita funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi programmatici ed i programmi da attuare e verifica la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione dagli indirizzi impartiti.

Il Consiglio di Amministrazione:

a) delibera il piano triennale di attività comprensivo del fabbisogno del personale, la pianificazione delle assunzioni e gli aggiornamenti annuali, in coerenza con il programma nazionale della ricerca di cui all'art. 1 comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204;
b) approva il bilancio triennale ed annuale di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo;
c) adotta i regolamenti previsti dalle norme statutarie e da disposizioni di legge;
d) delibera in ordine al trattamento economico spettante al direttore generale ed in ordine ai compensi da corrispondere ai componenti degli organi dell'Ente;
e) delibera convenzioni, accordi di collaborazione con università, consorzi, società, imprese, enti pubblici o privati nazionali, internazionali, comunitari e stranieri;
f) delibera in ordine all'istituzione di gruppi di ricerca e ne nomina il direttore o responsabile;
g) delibera su quant'altro previsto dallo statuto o richiamato da specifiche norme di legge o regolamento.

Il Presidente dell'I.P.V., nominato ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 5 giugno 1998 n. 204, è designato dal Consiglio di amministrazione fra i professori ordinari di prima fascia di papirologia o ambiti disciplinari collegati, delle Università italiane, o fra esperti italiani o stranieri della disciplina stessa di fama internazionale.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'ente ed assicura l'unitarietà dell'indirizzo politico e scientifico dell'attività dell'I.P.V..

Il Presidente dura in carica cinque anni e può essere confermato una sola volta:

Il Presidente:

a) presiede e indice le riunioni del Consiglio di amministrazione e del Consiglio Scientifico;
b) propone il piano triennale di attività ed assume, anche in conformità agli indirizzi stabiliti dal Consiglio di amministrazione, tutte le iniziative necessarie alla promozione e alla verifica del corretto sviluppo e del raggiungimento degli obbiettivi prefissati dal piano stesso;
c) adotta i provvedimenti di sua competenza previsti dai regolamenti dell'Istituto;
d) può delegare l'esercizio di proprie funzioni al Vicepresidente;
e) esercita le funzioni a lui delegate dal Consiglio di amministrazione;
f) nomina il Direttore Generale;
g) adotta in caso di necessità ed urgenza atti di competenza di altri organi salvo sottoporli a ratifica nella prima riunione utile.

Il Consiglio di Amministrazione nomina nel proprio seno, nella prima adunanza utile, un Vicepresidente, con il compito di sostituire il Presidente in caso di sua assenza o di suo impedimento e di coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni.

Il Consiglio Scientifico è organo consultivo e propositivo per l'orientamento scientifico e culturale dell'Istituto, nel rispetto dell'autonomia della ricerca del personale scientifico dell'Istituto stesso.

Il Consiglio Scientifico:

1) esprime parere al C.d.A. sul programma triennale di attività dell'Istituto, predisposto dal Presidente;
2) formula proposte in ordine alla programmazione annuale e triennale, e promuove iniziative in merito allo svolgimento di progetti scientifici nell'ambito dei piani annuali di attuazione del programma stesso, e ne verifica annualmente lo stato di avanzamento;
3) formula proposte e pareri al Consiglio di amministrazione in merito alla partecipazione dell'Istituto a programmi di ricerca nazionali, comunitari ed internazionali, nonchè in merito agli accordi di collaborazione scientifi-